



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito presso la Corte Suprema di Cassazione e così composto da:

Presidente

CARNEVALE dott. Corrado

Consiglieri

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

DUBOLINO dott. Pietro

PICCIALLI dott. Luigi

BEVERE dott. Antonio

CECCHERINI dott. Aldo

GENTILE dott. Mario

CASUCCI dott. Giuliano

FORTE dott. Fabrizio

PICCININNI dott. Carlo

relatore

BURSESE dott. Gaetano Antonio

BUCCIANTE dott. Ettore

LA TERZA dott.ssa Maura

FRANCO dott. Amedeo

D'ISA dott. Claudio

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

DI IASI dott.ssa Camilla

e ha pronunciato la seguente:

O R D I N A N Z A

L'ufficio Centrale per il referendum nella composizione sopra indicata osserva quanto segue.

In data 7.1.2013 veniva depositata presso la Corte di Cassazione richiesta di referendum popolare, avente ad oggetto l'abrogazione dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261.

Disposta conseguentemente la convocazione dell'organo giudicante per il relativo esame, all'esito della seduta del 2 ottobre 1913 veniva concesso termine al Comitato promotore, per il deposito di memorie con riferimento all'interpretazione dell'art. 31 della legge 1970, n. 352, ed ai possibili dubbi relativamente alla costituzionalità della disposizione.

Effettuato il deposito delle memorie da parte del Comitato interessato, veniva disposta nuova convocazione del Collegio per il 12 novembre 2013, seduta nella quale il relatore designato prospettava verbalmente i rilievi formulati dagli istanti evidenziandone i profili meritevoli di attenzione sotto i profili considerati, in linea con le deduzioni già svolte nella precedente seduta, conclusasi con l'invito agli interessati a depositare memorie illustrative.

All'esito della conseguente discussione il Collegio conclude nel senso di ritenere che, alla stregua del chiaro ed univoco disposto del richiamato art. 31 la richiesta di referendum oggetto di esame debba essere dichiarata illegittima.

In particolare secondo il detto articolo " non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime ", ipotesi ricorrente nella specie per quanto riguarda la seconda preclusione normativa ora delineata, essendo stati indetti i comizi elettorali nel dicembre 2012, e quindi pochi giorni prima del deposito della richiesta di referendum.

Come detto l'indicata conclusione è stata contrastata dal Comitato promotore, che con la memoria successivamente depositata ha rilevato che il programma di deposito delle richieste e delle firme, correttamente "pensato e predisposto", sarebbe stato tuttavia frustrato dall'indizione dei comizi elettorali a sua volta sollecitata dall'anticipato scioglimento della legislatura.

Tale fatto sopravvenuto avrebbe "mutato il corso degli eventi", e ciò dovrebbe indurre a considerare tempestivo il deposito della richiesta di referendum, poiché l'adozione di una difforme interpretazione comporterebbe la lesione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 75 della Costituzione.

A giudizio del Collegio il rilievo risulta tuttavia privo di pregio, poiché il citato art. 75 riconosce ai cittadini il diritto di accesso al referendum demandando al legislatore ordinario il compito di stabilire le modalità della relativa attuazione, attuazione che è stata realizzata per l'appunto con l'emanazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, secondo scelte non sindacabili del legislatore, la cui ragionevolezza trova conforto, quanto al divieto di referendum nell'anno anteriore alla scadenza delle Camere, nella ravvisata esigenza di non distogliere l'attenzione del corpo elettorale dalle elezioni per il Parlamento e, quanto alla



seconda preclusione relativa al semestre successivo all'indizione dei comizi elettorali, nell'avvertita necessità di assicurare ai neo eletti la possibilità di modificare in via normativa la disciplina oggetto dei quesiti referendari

P.Q.M.

Dichiara illegittima la richiesta del referendum.

Dispone

che la presente ordinanza sia comunicata

- al Presidente della Repubblica
- al Presidente del Senato della Repubblica
- al Presidente della Camera dei Deputati
- al Presidente della Corte costituzionale
- al Presidente del Consiglio dei Ministri

e sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori della richiesta.

Roma, 12 novembre 2013

IL PRESIDENTE

Carlo Azeglio

Depositato in Segreteria
oggi 15 NOV. 2013

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Donatella DOMINICI
Donatella Dominici



E' copia conforme all'originale
Roma, 15 NOV. 2013



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Donatella DOMINICI